

Definizioni

Statistica ufficiale: produzione statistica contenuta nel Programma statistico nazionale, nei programmi statistici regionali e, in generale, quella prodotta dagli Enti ed Uffici del Sistema statistico nazionale intendendo, rispettivamente, gli enti ed organismi pubblici di informazione statistica (di cui all'art. 2, comma 1, lettera h, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322) e gli Uffici di statistica costituiti ai sensi del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989 e della legge 28 aprile 1998, n. 125.

Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica – COMSTAT:

Organo di governo del Sistema statistico nazionale che esercita funzioni direttive nei confronti degli Uffici di statistica e delibera il Programma statistico nazionale.



Obiettivi del Codice

- Accrescere la fiducia nell'indipendenza, nell'integrità e nella responsabilità dei produttori della statistica ufficiale, nonché rafforzare la credibilità e migliorare la qualità dei prodotti diffusi
- Promuovere l'applicazione dei principi, delle pratiche e dei metodi migliori da parte di tutti i produttori di statistiche, al fine di accrescere la qualità del dato prodotto
- Fornire un contributo significativo per migliorare il funzionamento del Sistema statistico nazionale, con particolare riguardo al rafforzamento dell'indipendenza scientifica degli Enti e degli Uffici che lo compongono, nonché della qualità dei processi e dei prodotti delle statistiche ufficiali

I destinatari del Codice

Per la sua attuazione:

- gli Enti e gli Uffici di statistica del Sistema statistico nazionale per la produzione delle statistiche ufficiali

Per la sua conoscenza:

- gli utenti, allo scopo di attestare l'imparzialità delle autorità statistiche, nonché l'affidabilità, l'obiettività e l'attendibilità delle statistiche da essi prodotte e diffuse
- i fornitori di dati, al fine di assicurare loro la giusta tutela della riservatezza delle informazioni fornite e un non eccessivo carico statistico

Gli impegni previsti per l'attuazione del Codice

- L'Istituto nazionale di statistica promuove la conoscenza e l'applicazione del Codice nell'ambito del Sistema statistico nazionale attraverso specifiche azioni di comunicazione, interventi di formazione, strumenti di premialità e diffusione delle migliori pratiche
- Gli Enti ed Uffici del Sistema statistico nazionale adottano le misure necessarie a dare applicazione ai principi del Codice e promuovono presso l'Amministrazione di appartenenza la sua conoscenza e le iniziative necessarie alla sua corretta attuazione
- Gli Enti ed Uffici del Sistema statistico nazionale verificano, attraverso l'autovalutazione, il rispetto del Codice nella produzione delle statistiche ufficiali di propria competenza
- L'Istituto nazionale di statistica effettua il monitoraggio dello stato di attuazione del presente Codice e riferisce con cadenza annuale al Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica

Il **Codice italiano** delle statistiche ufficiali, emanato dal Comstat con la direttiva n.10 del 17 marzo 2010, è stato concepito in perfetta coerenza con quello europeo, il *Code of practice on european statistics*.

Il **Codice Italiano** è l'esito di un processo condiviso di analisi e di consultazione che ha coinvolto i principali attori, centrali e locali, del Sistan.

Il **Codice Italiano** ha come obiettivo fondamentale la promozione di una cultura comune della qualità, a sostegno della quale sono indicati principi e parametri di valutazione degli assetti istituzionali, dei processi e dei prodotti della statistica.



www.sistan.it

CONTESTO ISTITUZIONALE

I fattori istituzionali e organizzativi influiscono in modo rilevante sull'efficienza e sulla credibilità della statistica ufficiale. Gli aspetti da considerare sono l'indipendenza professionale, il mandato per la rilevazione di dati, l'adeguatezza delle risorse, l'impegno in favore della qualità, la riservatezza statistica, l'imparzialità e l'obiettività.

1 INDIPENDENZA PROFESSIONALE

L'indipendenza professionale degli organi statistici dagli organismi politici e normativi e dai settori privati, assicura la credibilità della statistica ufficiale.

2 MANDATO PER LA RACCOLTA DEI DATI

Il mandato giuridico in base al quale vengono raccolte informazioni ai fini dell'elaborazione delle statistiche ufficiali deve essere dichiarato in modo esplicito a chi è invitato a rispondere.

3 ADEGUATEZZA DELLE RISORSE

Le risorse a disposizione dell'Ufficio di statistica devono essere sufficienti a soddisfare le necessità della statistica ufficiale.

4 L'IMPEGNO IN FAVORE DELLA QUALITÀ

Tutti i membri del Sistema statistico nazionale si impegnano a operare e a collaborare conformemente ai principi fissati nella dichiarazione sulla qualità del Sistema statistico europeo.

5 RISERVATEZZA STATISTICA

Deve essere assolutamente garantita la tutela dei dati personali dei fornitori di dati (famiglie, imprese, amministrazioni e altri rispondenti), così come la riservatezza delle informazioni da essi fornite e l'impiego di queste a fini esclusivamente statistici.

6 IMPARzialità E OBIETTIVITÀ

L'Ufficio di statistica deve produrre e diffondere statistiche ufficiali nel rispetto dell'indipendenza scientifica, nonché in maniera obiettiva, professionale e trasparente, assicurando pari trattamento a tutti gli utilizzatori.

PROCESSI STATISTICI

Gli orientamenti, le buone pratiche e gli standard nazionali e internazionali vanno pienamente rispettati nei processi utilizzati dalle autorità statistiche per organizzare, rilevare, elaborare e diffondere le statistiche ufficiali. Un'efficiente gestione rafforza la credibilità delle statistiche. Gli aspetti rilevanti sono una solida metodologia, procedure statistiche appropriate, un onere non eccessivo sui rispondenti e l'efficienza rispetto ai costi.

7 SOLIDA METODOLOGIA

Le statistiche di qualità devono fondarsi su una solida metodologia. Ciò richiede strumenti, procedure e competenze adeguate.

8 PROCEDURE STATISTICHE APPROPRIATE

Alla base di statistiche di qualità devono esserci appropriate procedure statistiche, applicate dalla fase di rilevazione dei dati a quella della loro convalida.

9 ONERE NON ECCESSIVO SUI RISPONDENTI

Il disturbo statistico deve essere proporzionato alle esigenze degli utenti e non deve essere eccessivo per i rispondenti. L'Ufficio verifica la gravosità dell'onere per i rispondenti e stabilisce un programma per la sua riduzione nel tempo.

10 EFFICIENZA RISPETTO AI COSTI

Le risorse devono essere utilizzate in maniera efficiente.

PRODUZIONE STATISTICA

Le statistiche disponibili devono soddisfare le esigenze degli utenti. Le statistiche rispettano le norme sulla qualità e rispondono ai bisogni delle Istituzioni, delle Amministrazioni pubbliche, degli Istituti di ricerca, delle imprese e del pubblico in generale. Aspetti importanti delle statistiche sono la loro pertinenza, accuratezza e attendibilità; tempestività, coerenza, comparabilità e la loro pronta accessibilità da parte degli utenti.

11 PERTINENZA

Le statistiche ufficiali devono soddisfare le esigenze degli utenti.

12 ACCURATEZZA E ATTENDIBILITÀ

Le statistiche ufficiali devono rispecchiare la realtà in maniera accurata e attendibile.

13 TEMPESTIVITÀ E PUNTUALITÀ

Le statistiche ufficiali devono essere diffuse in maniera tempestiva e con puntualità.

14 COERENZA E CONFRONTABILITÀ

Le statistiche ufficiali devono essere intrinsecamente coerenti nel tempo e comparabili a livello territoriale; dovrebbe essere possibile combinare i dati correlati provenienti da fonti diverse e farne un uso congiunto.

15 ACCESSIBILITÀ E CHIAREZZA

Le statistiche ufficiali devono essere presentate in una forma chiara e comprensibile; essere diffuse in maniera conveniente e opportuna ed essere disponibili e accessibili con imparzialità, con i relativi metadati e le necessarie istruzioni.